

Il Tribunale di Trento,

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,

composta dai signori magistrati:

- | | | |
|----|------------------------|--------------|
| 1) | dott. Roberto Beghini | Presidente |
| 2) | dott. Serena Alinari | Giudice rel. |
| 3) | dott. Marco Tamburrino | Giudice. |

ha pronunciato nel procedimento n. 1676/2018 R.G. il seguente

DECRETO

promuoveva ricorso avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale emesso nei suoi confronti dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura -U.T.G. Verona di data 18.01.2018.

La ricorrente in via preliminare chiedeva di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 35 bis del D.Lvo 25/2008 per violazione degli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU e nel merito chiedeva di riconoscere a suo favore il diritto alla protezione internazionale, in via subordinata il diritto alla protezione sussidiaria e in via ulteriormente subordinata il diritto alla protezione umanitaria, deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno si costituiva ed insisteva per la conferma del provvedimento impugnato.

All'udienza del 05.02.2019 il G.O.P. delegato iniziava l'interrogatorio libero della ricorrente, rinviando il prosieguo dello stesso all'08.02.2019.

All'udienza dell'08.02.2019 il G.O.P. delegato proseguiva detto interrogatorio, all'esito del quale il procuratore della ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso. Interveniva nel presente procedimento il P.M. che chiedeva il rigetto del ricorso.

L'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa della ricorrente va considerata infondata in quanto:

- 1) - la regolamentazione del procedimento in esame assicura il contraddittorio tra le parti in causa e comunque la ricorrente è stata riascoltata nel presente procedimento;



- 2) - la non reclamabilità del decreto che decide il ricorso non appare in contrasto con le garanzie costituzionali, non essendo il doppio grado di merito costituzionalizzato (ex multis sentenza Corte Cost. n.243/2014).


Il ricorso proposto dalla ricorrente appare fondato e pertanto lo stesso viene accolto.

Va ricordata in primo luogo la normativa di riferimento della materia di cui si discute che trova la sua regolamentazione nel D.Lgs. n. 251/2007 che disciplina il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.07.1951; all'art. 2 lett.e) definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10; ai sensi della lettera g) dell'art. 2 cit. D.Lgs. persona ammissibile alla protezione sussidiaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria prevista dall'art. 16. Si aggiunga che a norma dell'art. 14 del medesimo D.Lgs. ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non è applicabile al caso di specie il D.L. n. 113/2018 stante il fatto che detta normativa per la parte contenente disposizioni di diritto sostanziale ai sensi dell'art. 11 delle preleggi non può applicarsi retroattivamente ma solo "per l'avvenire" e quindi alle sole domande di protezione internazionale presentate in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

Premessa la normativa di riferimento, in relazione alla domanda di protezione internazionale e alla domanda di protezione sussidiaria, si ritiene che il provvedimento della Commissione debba essere



2

riformato, in quanto la versione della richiedente resa avanti al G.O.P. in parte difforme da quella resa avanti alla Commissione appare sufficientemente circostanziata e credibile.

Avanti al G.O.P. la richiedente ammetteva:


- di avere incontrato in Libia un certo Austin,
- che questo le aveva proposto un lavoro come commessa in Francia presso una Madam;
- che il medesimo l'aveva allora sottoposta ad un rito collegato al debito che avrebbe dovuto ripagare una volta arrivata in Francia, debito pari a € 15.000,00;
- che giunta a Trento aveva contattato la Madam, la quale le aveva raccomandato di non raccontare la sua storia a nessuno e a cui aveva dato il numero telefonico di sua madre con la promessa che le avrebbe inviato del denaro;
- che aveva raccontato genericamente la sua storia ad altre richiedenti' asilo le quali le avevano fatto presente di avere ricevuto la stessa promessa, svelandole che in Francia sarebbero state avviate alla prostituzione;
- che era stata contattata più volte sull'utenza allora in uso dalla Madam la quale aveva preteso che uscisse dalla struttura per recarsi a prostituirsi in Italia;
- che lei si era rifiutata e aveva cambiato numero di telefono;
- che allora la Madam aveva contattato sua madre;
- che a quel punto lei aveva raccontato la verità alla madre la quale l'aveva invitata a non prostituirsi, essendo tale pratica vietata nel villaggio;
- che la Madam aveva continuato a telefonare a sua madre ricordando dell'impegno di essa richiedente a pagare € 15.000,00 sino al dicembre 2018.

La ricorrente ha dichiarato di temere che in caso di rientro in Nigeria la Madam possa nuovamente farmi sequestrare, facendola condurre in un altro Stato per prostituirsi, e che la medesima potrebbe fare circolare la voce che si è prostituita, causando l'allontanamento dalla sua comunità.

La medesima ha ricostruito la sua vicenda in modo logico, vicenda che trova riscontro in fonti internazionali che esaminano il fenomeno della tratta di esseri umani.

Da tale racconto preciso e circostanziato emerge che la richiedente è vittima di tratta di esseri umani per la prostituzione.

La sua storia, infatti, ricalca perfettamente i caratteri chiavi presenti in questo fenomeno: la medesima si trovava in una particolare condizione di vulnerabilità al momento del primo contatto, trovandosi questa in Libia priva di riferimenti; il primo contatto veniva operato da una persona di cui la medesima si fidava, persona che le offriva un lavoro; il ruolo costante di una Madam che ha gestito l'intera vicenda, mantenendosi in contatto con la giovane e spingendola alla prostituzione in


3

Italia; un giuramento rituale che era volto a determinare una forma di sottomissione psicologica della richiedente.

La tratta in questione è riconducibile alla persecuzione per motivi di genere ovvero dovuta al suo essere donna e appartenente ad un particolare gruppo sociale. Secondo le linee guida dell'UNHCR (UNCHR Policy on Refugee Women and Guidelines on Their Protection: An Assessment of Ten Years of Implementation, May 2002), la definizione internazionale di rifugiato copre anche le persecuzioni di tal fatta. Alla richiedente quale potenziale vittima di tratta spetta la qualifica di rifugiato politico, temendo questa di essere oggetto di ritorsioni e/o di possibili nuove esperienze di tratta se fosse rinvia nel paese di origine.

Del resto il rapporto EASO del giugno 2017 mette in rilievo come la tratta di esseri umani per la prostituzione in particolare donne in Nigeria è un fenomeno di vaste proporzioni, richiamando il rapporto EASO dell'ottobre 2015.

Sussistendo i presupposti nel caso di specie per la protezione internazionale, il Tribunale ritiene concedibile alla richiedente il relativo permesso.

Le spese, stante la natura della controversia, vengono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale,

ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione respinta,

in riforma della decisione impugnata,

- 1) riconosce alla richiedente lo status di rifugiato;
- 2) dispone la compensazione delle spese.


Si comunichi.

Trento, il 27.02.2019

Il Giudice
dott. Serena Alinari



Il Presidente
dott. Roberto Beghini



L'ASSISTENTE
Sara Fortolotto

28 FEB. 2019